

Bruxelles, 23 novembre 2015
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2013/0177 (NLE)

13240/15
ADD 1

JUSTCIV 245

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Coreper/Consiglio
n. doc. prec.:	13656/15 JUSTCIV 252
n. doc. Comm.:	10748/13 JUSTCIV 144
Oggetto:	Progetto di decisione del Consiglio che autorizza rispettivamente la Repubblica d'Austria a firmare e ratificare e Malta ad aderire, nell'interesse dell'Unione europea, alla convenzione dell'Aia, del 15 novembre 1965, relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale - Dichiarazione del Regno Unito

Il Regno Unito sostiene appieno l'adesione dell'Austria e di Malta alla convenzione dell'Aia del 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziali (la convenzione), nonché la sua ratifica da parte di detti paesi.

Il Regno Unito continua a contestare l'esistenza di una competenza esterna esclusiva dell'UE rispetto alla suddetta proposta di decisione del Consiglio. Non è stato dimostrato che l'applicazione uniforme e coerente delle norme interne parallele dell'UE possa essere compromessa dal funzionamento della convenzione tra uno Stato membro dell'UE e uno Stato terzo parte contraente della convenzione.

Il Regno Unito ritiene che la decisione del Consiglio non sia necessaria e che l'Austria e Malta abbiano il diritto di aderire alla convenzione e di ratificarla senza alcuna autorizzazione da parte dell'Unione europea.

La questione della competenza esterna esclusiva ha effetti sull'intera gamma di attività dell'UE ed ha profonde implicazioni riguardo al modo in cui l'UE e i suoi Stati membri operano sul piano internazionale. Il Regno Unito si compiace delle discussioni approfondite svoltesi in sede di gruppo su questo aspetto della proposta e attribuisce grande importanza a tali discussioni, non solo relativamente ai singoli fascicoli, ma in maniera più avanzata per garantire un'analisi coerente ed efficace della prova e della sua applicazione.

Nonostante i punti sopra esposti, il Regno Unito rileva di aver notificato al presidente del Consiglio, conformemente alle disposizioni del protocollo n. 21 allegato ai trattati, che desidera partecipare all'adozione della decisione, e ritiene incorretta l'inclusione del termine "pertanto" nel testo del considerando 6. Il fatto che il Regno Unito partecipi al regolamento n. 1393/2007, o anche al regolamento n. 1215/2012, non rende a suo avviso inapplicabili le disposizioni del protocollo n. 21.
